 <div>CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE <i>Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi</i> <i>Settore Tecnico e Sicurezza</i></div>	<div>PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 9 – Procedura n.3</div> <div>INFORMAZIONE E FORMAZIONE</div>	Rev.
		Data
		Nov. 2014
		Pagina 1 di 3

1. Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'Art. 92, comma 1, lettera c) e dall'Art. 102 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Preliminarmente all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà indire una riunione per l'illustrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento all'impresa ed ai suoi lavoratori.

Ad ogni lavoratore autonomo che dovesse operare in cantiere verrà consegnata dall'appaltatore copia aggiornata del presente PSC, **a cura dell'Impresa affidataria dei lavori.**

Verrà immediatamente allontanato chi non si attenga alle prescrizioni dello stesso e di tutte le schede di intervento, lavorazione, ed ad ogni altro allegato.

Secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto tutti i lavoratori delle imprese sono tenuti ad osservare:

- regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'Esecuzione;
- tutti i lavoratori ed i collaboratori delle imprese saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere delle imprese medesime;
- l'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.


2 Informazione e formazione

Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli Artt. 45 e 46 del D.Lgs n 81/2008 e s.m.i.;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino					
Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO				
	1	2	3	4	5
Nov. 2014					

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE <i>Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi</i> <i>Settore Tecnico e Sicurezza</i>	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 9 – Procedura n.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	Rev.
		Data
		Nov. 2014
		Pagina 2 di 3

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'Art. 3, comma 9 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici presenti nelle attività svolte.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.


La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione comprendono:

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO				
	1	2	3	4	5
Nov. 2014					

 <div>CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE <i>Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi</i> <i>Settore Tecnico e Sicurezza</i></div>	<div>PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO</div> <div>ALLEGATO n. 9 – Procedura n.3</div> <div>INFORMAZIONE E FORMAZIONE</div>	Rev.
		Data
		Nov. 2014
		Pagina 3 di 3

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi di formazione è definita dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'Art. 2, comma 1, lettera i), D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i., se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

<i>Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni</i> <i>dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino</i>					
Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO				
	1	2	3	4	5
Nov. 2014					